



XII LEGISLATURA**CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA**

D.D.L.

123	21.09.2026
------------	-------------------

Oggetto:

“Disciplina regionale in materia di radiazioni ionizzanti in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117) e disposizioni sulla gestione del catasto delle sorgenti di radiazioni ionizzanti.”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente disegno di legge è finalizzato a dotare la Regione Liguria di una disciplina organica in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti, in attuazione del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (di seguito d.lgs. 101/2020), con il quale il legislatore nazionale ha recepito la direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio del 5 dicembre 2013, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Il d.lgs. 101/2020 ha operato un ampio riordino della previgente normativa di settore, abrogando il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e introducendo un nuovo sistema di autorizzazioni, nulla osta e notifiche per le pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti, ridefinendo le competenze delle autorità statali, regionali e locali. In tale quadro, il decreto attribuisce alle regioni e alle autorità locali specifiche funzioni amministrative in materia di nulla osta per le pratiche di categoria B e di autorizzazione all'allontanamento di materiali radioattivi, già disciplinate a livello nazionale.

A livello regionale, la materia era disciplinata dalla legge regionale 8 novembre 2002, n. 39 ("Disciplina per il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico"), adottata in attuazione del d.lgs. 230/1995 e ormai incompatibile con il nuovo assetto normativo nazionale. Il presente DDL provvede pertanto all'abrogazione della l.r. 39/2002, introducendo una disciplina aggiornata e coerente con il d.lgs. 101/2020.

Il disegno di legge persegue le seguenti finalità principali:

- a) Disciplinare le procedure per il rilascio del nulla osta per le pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B comportanti e connesse alle esposizioni a scopo medico, medico veterinario e di ricerca scientifica in vivo ed in vitro svolte presso strutture sanitarie (ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 101/2020), individuando nel Sindaco del Comune territorialmente competente l'autorità preposta al rilascio;
- b) Disciplinare le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'allontanamento di materiali radioattivi provenienti da pratiche soggette a notifica, sia per materiali contenenti radionuclidi artificiali (ai sensi dell'articolo 54 del d.lgs. 101/2020) sia per materiali contenenti radionuclidi di origine naturale (ai sensi dell'articolo 23 del medesimo decreto);
- c) Istituire l'Organismo Tecnico per la Radioprotezione, organo di supporto tecnico-istruttorio alle autorità competenti, in sostituzione delle Commissioni per la radioprotezione di cui all'articolo 5 della l.r. 39/2002;
- d) Istituire la Commissione Tecnica Regionale esposizioni mediche, in attuazione dell'articolo 168, comma 4, del d.lgs. 101/2020, con funzioni di valutazione dell'entità e variabilità delle esposizioni mediche della popolazione residente;
- e) Dettare le disposizioni transitorie necessarie a garantire continuità amministrativa nelle more della piena operatività del nuovo assetto istituzionale, nonché le disposizioni finanziarie e di abrogazione.

Il Titolo I reca le disposizioni generali (finalità, ambito di applicazione, individuazione dell'autorità competente). Il Titolo II disciplina l'Organismo Tecnico per la Radioprotezione. I Titoli III, IV e V recano le disposizioni procedurali rispettivamente per le pratiche di categoria B in ambito sanitario, per l'autorizzazione all'allontanamento di materiali da pratiche con sorgenti artificiali, e le

disposizioni comuni ai due precedenti. Il Titolo VI regola l'espressione del parere regionale per le pratiche di categoria A. Il Titolo VII disciplina l'autorizzazione all'allontanamento di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale. Il Titolo VIII regola la valutazione delle esposizioni mediche. Il Titolo IX raccoglie le disposizioni finali, transitorie e finanziarie.

Si rileva che la legge non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto le attività e gli organi ivi previsti operano nel quadro delle risorse umane e strumentali già disponibili presso le strutture del Servizio Sanitario Regionale e della Regione, con partecipazione a titolo gratuito dei componenti degli organismi collegiali istituiti.

RELAZIONE ARTICOLATA

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Finalità ed ambito di applicazione)

L'articolo definisce l'ambito di applicazione della legge, individuando le procedure amministrative oggetto di disciplina regionale: il nulla osta per le pratiche di categoria B in ambito sanitario, l'autorizzazione all'allontanamento per le pratiche soggette a notifica con radionuclidi artificiali e quella per materiali con radionuclidi di origine naturale.

Articolo 2 (Autorità competente)

L'articolo individua nel Sindaco del Comune territorialmente competente l'autorità preposta al rilascio dei provvedimenti autorizzatori previsti dalla legge, in conformità al riparto di competenze stabilito dal d.lgs. 101/2020. Il Sindaco si avvale del supporto tecnico-istruttorio dell'Organismo Tecnico per la Radioprotezione e i procedimenti si concludono nel termine di novanta giorni.

TITOLO II – ORGANISMO TECNICO PER LA RADIOPROTEZIONE

Articolo 3 (Organismo Tecnico per la Radioprotezione)

L'articolo istituisce l'Organismo Tecnico per la Radioprotezione quale organo di supporto tecnico-istruttorio ai procedimenti disciplinati dalla legge, collocato presso il Dipartimento di Prevenzione di ATS Liguria, in sostituzione delle Commissioni per la radioprotezione di cui alla l.r. 39/2002. La composizione multidisciplinare comprende fisici medici, medici specialisti e rappresentanti di ARPAL, Vigili del Fuoco e Ispettorato del Lavoro; la durata è triennale con prorogatio fino al rinnovo.

Articolo 4 (Costituzione dell'Organismo Tecnico per la Radioprotezione)

L'articolo attribuisce al Direttore Generale di ATS Liguria la competenza alla nomina dei componenti dell'Organismo Tecnico, da scegliere prioritariamente tra le professionalità disponibili nel Servizio Sanitario Regionale ovvero, in caso di indisponibilità, su designazione dei rispettivi ordini professionali. I rappresentanti di ARPAL, Vigili del Fuoco e Ispettorato del Lavoro sono nominati previa designazione degli enti di appartenenza; l'incarico è a titolo gratuito.

Articolo 5 (Funzioni dell'Organismo Tecnico per la Radioprotezione)

L'articolo definisce le funzioni dell'Organismo Tecnico: rilascio del parere vincolante nei procedimenti autorizzatori previsti dalla legge, previa istruttoria tecnica anche con sopralluoghi;

supporto istruttorio per il parere regionale sui nulla osta di categoria A di competenza statale; supporto al Prefetto per le pratiche di categoria B di competenza prefettizia. I pareri vincolanti sono resi entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione.

TITOLO III – NULLA OSTA PER LE PRATICHE DI CATEGORIA B IN AMBITO SANITARIO

Articolo 6 (Istanza per il rilascio del nulla osta di categoria B)

L'articolo disciplina la presentazione dell'istanza di nulla osta di categoria B per le pratiche a scopo medico, medico veterinario e di ricerca scientifica presso strutture sanitarie, rinviando per i requisiti documentali all'Allegato XIV del d.lgs. 101/2020 al fine di garantire allineamento automatico con la disciplina statale.

Articolo 7 (Relazione periodica di monitoraggio)

L'articolo introduce un meccanismo di verifica periodica delle pratiche autorizzate, prevedendo la trasmissione al Comune di una relazione tecnica ogni sette anni dal rilascio del nulla osta. La relazione è inoltrata all'Organismo Tecnico per la valutazione della permanenza delle condizioni che hanno giustificato il provvedimento autorizzatorio.

Articolo 8 (Modifica del nulla osta)

L'articolo disciplina il regime delle modifiche al nulla osta, distinguendo tra variazioni sostanziali – che richiedono formale istanza al Comune, con parere vincolante dell'Organismo Tecnico – e variazioni non sostanziali, soggette a semplice comunicazione. La valutazione del carattere sostanziale della variazione è rimessa all'esperto di radioprotezione di cui all'articolo 129 del d.lgs. 101/2020.

Articolo 9 (Cessazione di pratica)

L'articolo regola la procedura di cessazione della pratica autorizzata: il titolare ne dà comunicazione al Comune, che avvia il procedimento di revoca del nulla osta con il supporto valutativo dell'Organismo Tecnico, secondo le modalità previste dall'Allegato XIV del d.lgs. 101/2020.

TITOLO IV – AUTORIZZAZIONE ALL'ALLONTANAMENTO DI MATERIALI DA PRATICHE SOGGETTE A NOTIFICA (RADIONUCLIDI ARTIFICIALI)

Articolo 10 (Istanza di autorizzazione all'allontanamento e relazione tecnica periodica)

L'articolo disciplina il procedimento per l'autorizzazione all'allontanamento di materiali contenenti radionuclidi artificiali da pratiche soggette a notifica, con presentazione dell'istanza al Comune corredata della documentazione prevista dall'Allegato IX del d.lgs. 101/2020. La relazione tecnica periodica quinquennale è trasmessa all'Organismo Tecnico per la relativa istruttoria e parere.

TITOLO V – DISPOSIZIONI COMUNI AI TITOLI III E IV

Articolo 11 (Procedimenti autorizzativi)

L'articolo stabilisce le regole procedurali comuni ai Titoli III e IV: trasmissione dell'istanza all'Organismo Tecnico entro dieci giorni dalla ricezione, possibilità di sospensione del termine una sola volta per non più di trenta giorni in caso di richiesta di integrazioni documentali, emanazione del provvedimento conclusivo da parte del Sindaco entro dieci giorni dalla ricezione del parere.

Articolo 12 (Sospensione e revoca dei provvedimenti autorizzativi)

L'articolo attribuisce al Sindaco i poteri di autotutela – sospensione e revoca – sui provvedimenti già rilasciati, nei casi e con il procedimento di cui all'articolo 61 del d.lgs. 101/2020, previa acquisizione del parere dell'Organismo Tecnico per la Radioprotezione.

Articolo 13 (Comunicazione dei provvedimenti)

I provvedimenti adottati nell'ambito dei Titoli III e IV, compresi quelli di sospensione e revoca, sono comunicati a ISIN, Organismo Tecnico, Regione, Dipartimento di Prevenzione, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Ispettorato Territoriale del Lavoro e ARPAL, garantendo il coordinamento tra le autorità di controllo.

TITOLO VI – PARERE REGIONALE PER LE PRATICHE DI CATEGORIA A

Articolo 14 (Parere regionale rispetto al nulla osta di categoria A)

L'articolo disciplina il contributo regionale al procedimento statale di rilascio del nulla osta di categoria A: la Regione esprime il proprio parere avvalendosi dell'Organismo Tecnico e trasmette ad ARPAL i nulla osta ricevuti per l'iscrizione nel catasto regionale delle sorgenti di radiazioni ionizzanti di cui alla l.r. 18/1999.

TITOLO VII – AUTORIZZAZIONE ALL'ALLONTANAMENTO DI MATERIALI CONTENENTI RADIONUCLIDI DI ORIGINE NATURALE

Articolo 15 (Procedura di rilascio dell'autorizzazione all'allontanamento)

L'articolo disciplina il procedimento per l'autorizzazione all'allontanamento di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale (NORM) da pratiche soggette a notifica, ricalcando lo schema procedurale delle disposizioni comuni di cui al Titolo V e rinviando all'Allegato IV del d.lgs. 101/2020 per i requisiti documentali.

Articolo 16 (Modifica dell'autorizzazione all'allontanamento)

Ogni mutamento rilevante nello svolgimento della pratica obbliga il titolare a presentare istanza di modifica dell'autorizzazione all'allontanamento. Il procedimento si svolge con le stesse modalità previste per il rilascio originario.

Articolo 17 (Comunicazione dei provvedimenti)

I provvedimenti adottati ai sensi del Titolo VII sono comunicati agli stessi soggetti istituzionali previsti dall'articolo 13, in coerenza con il sistema di coordinamento tra autorità di controllo delineato dalla legge.

TITOLO VIII – VALUTAZIONE DELLE ESPOSIZIONI A SCOPO MEDICO DELLA POPOLAZIONE

Articolo 18 (Attività di raccolta dei dati concernenti l'entità e la variabilità delle esposizioni a scopo medico)

In attuazione dell'articolo 168 del d.lgs. 101/2020, la Regione valuta l'entità e la variabilità delle esposizioni mediche della popolazione residente avvalendosi della Commissione Tecnica Regionale esposizioni mediche. I risultati sono trasmessi al Ministero della Salute nell'ambito del sistema nazionale di sorveglianza delle esposizioni mediche.

Articolo 19 (Commissione tecnica regionale esposizioni mediche)

L'articolo istituisce la Commissione Tecnica Regionale esposizioni mediche in attuazione dell'articolo 168, comma 4, del d.lgs. 101/2020, composta da un rappresentante della Direzione Generale regionale competente in materia di salute e da dirigenti fisici in fisica medica delle principali strutture sanitarie regionali. La durata è quinquennale con prorogatio; le modalità di funzionamento sono definite con provvedimento della Giunta regionale.

Articolo 20 (Nomina della Commissione tecnica regionale esposizioni mediche)

La Commissione e il relativo segretario amministrativo sono nominati con decreto del Direttore Generale della Direzione Generale regionale competente in materia di salute, previa designazione degli enti di appartenenza per i componenti tecnici. L'incarico è svolto a titolo gratuito.

TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

Articolo 21 (Oneri istruttori)

Gli oneri istruttori relativi ai procedimenti di cui ai Titoli III, IV e VII sono a carico dei soggetti richiedenti non pubblici. La Giunta regionale emana indirizzi per assicurare un'applicazione omogenea da parte di tutti i Comuni interessati.

Articolo 22 (Disposizioni di prima applicazione)

Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore la Giunta regionale adotta il provvedimento che definisce le modalità di funzionamento dell'Organismo Tecnico, quelle della Commissione Tecnica Regionale e gli indirizzi sugli oneri istruttori. L'Organismo Tecnico e la Commissione sono costituiti entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore.

Articolo 23 (Disposizioni transitorie)

Nelle more della costituzione dell'Organismo Tecnico le relative funzioni sono esercitate dalle Commissioni per la radioprotezione di cui alla l.r. 39/2002. Le istanze già presentate ai sensi della l.r. 39/2002 per pratiche a scopo medico e veterinario si concludono secondo la procedura previgente entro novanta giorni dall'entrata in vigore; quelle relative alla ricerca scientifica sono trasferite alla nuova autorità competente.

Articolo 24 (Abrogazioni)

La legge regionale 8 novembre 2002, n. 39 è abrogata a decorrere dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, in coincidenza con il termine stabilito per la piena operatività del nuovo assetto istituzionale, così da evitare vuoti normativi nel periodo transitorio.

Articolo 25 (Disposizione di rinvio)

Per le materie non espressamente disciplinate dalla presente legge si applica il d.lgs. 101/2020, garantendo la completezza del quadro normativo applicabile senza necessità di regolamentare in sede regionale ogni aspetto già disciplinato a livello nazionale.

Articolo 26 (Disposizione di invarianza finanziaria)

Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto gli organismi istituiti operano nell'ambito delle risorse già disponibili presso il Servizio Sanitario Regionale e la struttura regionale, con incarichi svolti a titolo gratuito.

TESTO DELL'ARTICOLATO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Finalità ed ambito di applicazione)

1. La presente legge, in attuazione del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117), disciplina:
 - a) le procedure concernenti l'autorizzazione all'allontanamento di materiali da pratiche con sorgenti di radiazioni naturali di cui all'articolo 23 del d.lgs. 101/2020;
 - b) le procedure concernenti il nulla osta per le pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B di cui all'articolo 52 del d.lgs. 101/2020, comportanti e connesse alle esposizioni a scopo medico e medico veterinario e di ricerca scientifica in vivo ed in vitro svolte presso strutture sanitarie, individuando altresì l'autorità competente;
 - c) le procedure concernenti l'autorizzazione all'allontanamento di cui all'articolo 54 del d.lgs. 101/2020 per le pratiche soggette a notifica ai sensi dell'articolo 46 del medesimo decreto legislativo.
2. La presente legge detta, altresì, disposizioni attuative dell'articolo 168, comma 4, del d.lgs. 101/2020 istituendo, a tal fine, la Commissione Tecnica Regionale esposizioni mediche di cui all'articolo 19.

Articolo 2
(Autorità competente)

1. Il Sindaco, avvalendosi del supporto tecnico istruttorio dell'Organismo Tecnico per la Radioprotezione di cui all'articolo 3, è autorità competente in merito al:
 - a) rilascio del nulla osta per le pratiche di categoria B di cui all'articolo 52, comma 1, del d.lgs. 101/2020 comportanti e connesse alle esposizioni a scopo medico e medico veterinario e di ricerca scientifica in vivo ed in vitro svolte presso strutture sanitarie all'interno del territorio comunale, comprensivo dell'autorizzazione all'allontanamento di cui all'articolo 54, comma 3, del medesimo decreto, nonché alle modifiche e variazioni del suddetto nulla osta ed alla cessazione delle pratiche autorizzate;
 - b) rilascio dell'autorizzazione all'allontanamento di materiali da pratiche con sorgenti di radiazioni naturali di cui all'articolo 23 del d.lgs. 101/2020 ed alle relative modifiche e variazioni;
 - c) rilascio dell'autorizzazione all'allontanamento di cui all'articolo 54, comma 3, del d.lgs. 101/2020 per le pratiche soggette a notifica ai sensi dell'articolo 46 del medesimo decreto ed alle relative modifiche e variazioni.
2. Il termine di conclusione dei procedimenti di cui al comma 1 è fissato in novanta giorni.

TITOLO II
ORGANISMO TECNICO PER LA RADIOPROTEZIONE

Articolo 3
(Organismo Tecnico per la Radioprotezione)

1. Presso il Dipartimento di Prevenzione, di cui all'articolo 43 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) è istituito l'Organismo Tecnico per la Radioprotezione con funzioni di supporto tecnico istruttorio nell'ambito delle procedure disciplinate dalla presente legge.
2. L'Organismo Tecnico di cui al comma 1 è composto da:
 - a) il direttore del dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria o suo delegato;
 - b) due dirigenti fisici competenti in fisica medica iscritti nell'elenco degli esperti di radioprotezione di cui all'articolo 129 del d.lgs. 101/2020, uno dei quali in possesso dell'abilitazione di secondo grado e uno di terzo grado;
 - c) un dirigente medico competente in medicina nucleare;
 - d) un dirigente medico competente in radioterapia;
 - e) un dirigente medico competente in medicina del lavoro in possesso della qualifica di medico autorizzato di cui all'elenco previsto dall'articolo 138 del d.lgs. 101/2020;
 - f) un rappresentante dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (ARPAL);
 - g) un rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
 - h) un rappresentante dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro.
3. L'Organismo Tecnico per la Radioprotezione dura in carica tre anni e resta nell'esercizio delle proprie funzioni fino al suo rinnovo. L'Organismo si dota di un regolamento interno di funzionamento secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.
4. L'Organismo Tecnico per la Radioprotezione è dotato di una segreteria amministrativa composta da un'unità di personale individuata nell'ambito del personale amministrativo del Dipartimento di Prevenzione.

5. L'Organismo Tecnico per la Radioprotezione può avvalersi, a titolo gratuito, di esperti in tematiche ambientali in servizio presso la Regione, gli enti locali, le Agenzie regionali ed il Sistema Sanitario regionale, nei casi e nei modi stabiliti dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui al comma 3.

Articolo 4

(Costituzione dell'Organismo Tecnico per la Radioprotezione)

1. Il Direttore Generale dell'Azienda Tutela della Salute Liguria (ATS Liguria), nomina, con proprio decreto, i componenti dell'Organismo Tecnico per la Radioprotezione e il relativo segretario amministrativo.
2. La nomina dei componenti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c), d) ed e), è effettuata tra le professionalità disponibili all'interno del Servizio Sanitario Regionale.
3. Qualora le professionalità di cui al comma 2 non siano disponibili all'interno del Servizio Sanitario Regionale, il Direttore Generale richiede ai rispettivi ordini professionali territorialmente competenti di designare, tra i propri iscritti, i soggetti da nominare all'interno dell'Organismo Tecnico per la Radioprotezione.
4. I componenti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere f), g) e h) sono nominati dal Direttore Generale previa designazione da parte degli enti di appartenenza.
5. I membri dell'Organismo Tecnico per la Radioprotezione svolgono la propria attività a titolo gratuito.

Articolo 5

(Funzioni dell'Organismo Tecnico per la Radioprotezione)

1. L'Organismo Tecnico per la Radioprotezione:
 - a) rilascia il parere vincolante sulla base delle prescrizioni di cui al d.lgs. 101/2020 in relazione ai procedimenti di cui ai Titoli III, IV e VII previa istruttoria tecnica anche tramite l'effettuazione di appositi sopralluoghi;
 - b) svolge l'attività istruttoria tecnica ai sensi dell'articolo 14 per l'espressione del parere regionale rispetto al rilascio del nulla osta per le pratiche di categoria A di cui all'articolo 51 del d.lgs. 101/2020;
 - c) può fornire, su richiesta del Prefetto, supporto istruttorio, rilasciando apposito parere, rispetto alle pratiche di categoria B di cui all'articolo 52, comma 2, del d.lgs. 101/2020 di competenza del Prefetto.
2. I pareri di cui al comma 1, lettera a), sono rilasciati nel termine di sessanta giorni decorrente dalla data di trasmissione della documentazione da parte dell'autorità richiedente. I pareri di cui al comma 1, lettere b) e c), sono rilasciati nel termine indicato dall'autorità richiedente.

TITOLO III

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL NULLA OSTA PER LE PRATICHE DI CATEGORIA B COMPORTANTI E CONNESSE ALLE ESPOSIZIONI A SCOPO MEDICO E MEDICO VETERINARIO, DI RICERCA SCIENTIFICA IN VIVO ED IN VITRO SVOLTE PRESSO LE STRUTTURE SANITARIE

Articolo 6

(Istanza per il rilascio e modifica del nulla osta di categoria B)

1. Il nulla osta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è rilasciato secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 101/2020 a seguito di apposita istanza corredata dalle informazioni e dalla documentazione prevista nell'allegato XIV al medesimo decreto.

Articolo 7 (Relazione periodica di monitoraggio)

1. Il titolare del nulla osta, ogni sette anni decorrenti dalla data di rilascio del medesimo, trasmette al Comune territorialmente competente una relazione tecnica redatta ai sensi dell'allegato XIV, paragrafo 4.3, lettera e), del d.lgs. 101/2020.
2. Il Comune trasmette la relazione di cui al comma 1 all'Organismo Tecnico per la Radioprotezione di cui all'articolo 3.

Articolo 8 (Modifica del nulla osta)

1. Il titolare del nulla osta per le pratiche di categoria B richiede al Comune territorialmente competente la modifica o l'integrazione dello stesso ogni qualvolta, nel corso dello svolgimento della pratica autorizzata, si prevedano variazioni sostanziali che comportino:
 - a) un significativo aumento delle condizioni di rischio per il paziente, per i lavoratori o per la popolazione;
 - b) modifiche che incidano, anche solo parzialmente, sui contenuti o sulle prescrizioni dettate con il nulla osta stesso.
2. La valutazione sul carattere sostanziale delle variazioni è affidata all'esperto di radioprotezione di cui all'articolo 129 del d.lgs. 101/2020.
3. Le variazioni non sostanziali sono comunicate al Comune ai sensi dell'allegato XIV, paragrafo 4.6, del d.lgs. 101/2020.
4. Il Sindaco rilascia la modifica o integrazione del nulla osta previo parere vincolante dell'Organismo Tecnico per la Radioprotezione di cui all'articolo 3.

Articolo 9 (Cessazione di pratica)

1. Il titolare del nulla osta che intende cessare la pratica autorizzata ai sensi dell'articolo 6 deve darne comunicazione al Comune territorialmente competente. Il Sindaco provvede alla revoca del nulla osta osservando la procedura di cui all'allegato XIV, paragrafi 4.10 e seguenti del d.lgs. 101/2020.
2. Il Sindaco si avvale dell'Organismo Tecnico per la Radioprotezione territorialmente competente per la valutazione della documentazione presentata a corredo della comunicazione di cessazione di pratica.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'AUTORIZZAZIONE ALL'ALLONTANAMENTO DEI
MATERIALI SOLIDI, LIQUIDI O AERIFORMI CONTENENTI SOSTANZE RADIOATTIVE
PROVENIENTI DA PRATICHE SOGGETTE A NOTIFICA

Articolo 10
(Istanza di autorizzazione all'allontanamento e relazione tecnica periodica)

1. L'istanza di autorizzazione all'allontanamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), è presentata, corredata delle informazioni e della documentazione prevista dall'allegato IX del d.lgs. 101/2020, al Comune territorialmente competente.
2. La relazione tecnica quinquennale di cui al paragrafo 6.7, lettera e), dell'allegato IX del d.lgs. 101/2020, per le pratiche soggette a notifica ai sensi dell'articolo 46 del medesimo decreto è trasmessa dal Comune all'Organismo Tecnico per la Radioprotezione di cui all'articolo 3 territorialmente competente, il quale provvede all'istruttoria tecnica e al rilascio del relativo parere.

TITOLO V
DISPOSIZIONI COMUNI AI TITOLI III E IV

Articolo 11
(Procedimenti autorizzativi)

1. Il Comune, previa verifica della corresponsione degli oneri istruttori di cui all'articolo 21, nel termine di dieci giorni dal ricevimento, trasmette l'istanza e i relativi allegati all'Organismo Tecnico per la Radioprotezione di cui all'articolo 3 per lo svolgimento dell'istruttoria e l'emissione del relativo parere.
2. Laddove l'Organismo Tecnico per la Radioprotezione segnali la necessità di acquisire integrazioni ulteriori da parte dell'istante, il Comune sospende il termine del procedimento, per una sola volta, per un periodo non superiore a trenta giorni.
3. Entro dieci giorni dalla ricezione del parere conclusivo dell'istruttoria da parte dell'Organismo Tecnico per la Radioprotezione, e comunque nel rispetto del termine di conclusione del procedimento, il Sindaco emana il provvedimento conclusivo del procedimento.

Articolo 12
(Sospensione e revoca dei provvedimenti autorizzativi)

1. Il Sindaco del Comune territorialmente competente al rilascio dei provvedimenti di cui ai titoli III e IV, nei casi previsti dall'articolo 61 del d.lgs. 101/2020, mediante il procedimento ivi disciplinato, può disporre la sospensione o la revoca dei provvedimenti già autorizzati acquisendo il parere di cui all'articolo 61, comma 4, del d.lgs. 101/2020 dell'Organismo tecnico per la radioprotezione di cui all'articolo 3.

Articolo 13
(Comunicazione dei provvedimenti)

1. I provvedimenti di cui ai titoli III e IV, nonché gli eventuali provvedimenti di sospensione e revoca dei medesimi assunti ai sensi dell'articolo 12, vengono comunicati all'Ispettorato nazionale per la Sicurezza Nucleare (ISIN) di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo

2014, n. 45 (Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi), all'Organismo tecnico per la radioprotezione di cui all'articolo 3, alla Regione nonché al Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, all'Ispettorato territoriale del lavoro e all'ARPAL.

TITOLO VI

PARERE REGIONALE PER LE PRATICHE CON SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI DI CATEGORIA A

Articolo 14

(Parere regionale rispetto al nulla osta di categoria A)

1. Ai fini dell'espressione del parere da rendere al Ministero competente in materia di sviluppo economico nell'ambito del procedimento di rilascio del nulla osta di categoria A di cui all'articolo 51 del d.lgs. 101/2020, la Regione si avvale del supporto istruttorio dell'Organismo Tecnico per la Radioprotezione territorialmente competente di cui all'articolo 3.
2. Regione trasmette ad ARPAL i nulla osta ricevuti ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del d.lgs. 101/2020, ai fini della loro iscrizione nel catasto di cui all'articolo 80 quater della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia).

TITOLO VII

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'AUTORIZZAZIONE ALL'ALLONTANAMENTO DEI MATERIALI SOLIDI, LIQUIDI O AERIFORMI CONTENENTI RADIONUCLIDI DI ORIGINE NATURALE PROVENIENTI DA PRATICHE SOGGETTE A NOTIFICA

Articolo 15

(Procedura di rilascio dell'autorizzazione all'allontanamento)

1. L'istanza per l'autorizzazione all'allontanamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), è presentata, corredata delle informazioni e della documentazione prevista dall'Allegato IV del d.lgs. 101/2020, al Comune territorialmente competente.
2. Il Comune, previa verifica della corresponsione degli oneri istruttori, nel termine di dieci giorni dal ricevimento, trasmette l'istanza ed i relativi allegati all'Organismo Tecnico per la Radioprotezione territorialmente competente, per lo svolgimento dell'istruttoria e l'emissione del relativo parere.
3. Laddove l'Organismo Tecnico per la Radioprotezione segnali la necessità di acquisire integrazioni e documenti o informazioni ulteriori da parte dell'istante, il Comune sospende il termine del procedimento, per una sola volta, per un periodo non superiore a trenta giorni.
4. Entro dieci giorni dalla ricezione del parere da parte della sezione dell'Organismo Tecnico per la Radioprotezione, e comunque nel rispetto del termine di conclusione del procedimento, il Sindaco provvede sull'istanza e, in caso di rilascio dell'autorizzazione, fissa le prescrizioni di cui all'articolo 23, comma 5, del d.lgs. 101/2020.

Articolo 16

(Modifica dell'autorizzazione all'allontanamento)

1. In caso di mutamenti nello svolgimento della pratica il titolare dell'autorizzazione all'allontanamento deve presentare al Comune territorialmente competente istanza di modifica della stessa, corredata dai dati e dalla documentazione indicati dall'allegato IV al d.lgs. 101/2020.
2. I procedimenti di modifica dell'autorizzazione all'allontanamento si svolgono secondo quanto disciplinato dall'articolo 15.

Articolo 17

(Comunicazione dei provvedimenti)

1. I provvedimenti di cui al presente Titolo sono comunicati all'ISIN, all'Organismo tecnico per la radioprotezione di cui all'articolo 3, alla Regione nonché al Dipartimento Prevenzione territorialmente competente, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, all'Ispettorato territoriale del lavoro e ARPAL.

TITOLO VIII

VALUTAZIONE DELLE ESPOSIZIONI A SCOPO MEDICO DELLA POPOLAZIONE

Articolo 18

(Attività di raccolta dei dati concernenti l'entità e la variabilità delle esposizioni a scopo medico)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 168 del d.lgs. 101/2020 e delle relative disposizioni attuative, avvalendosi della Commissione tecnica regionale esposizioni mediche di cui all'articolo 19, provvede a valutare l'entità e la variabilità delle esposizioni mediche di cui all'articolo 156, comma 2, lettere a), b), c) e d) del medesimo decreto, della popolazione residente tenuto conto dei dati complessivi dell'attività sanitaria in suo possesso. I dati raccolti e le relative valutazioni sono trasmessi al Ministero della Salute ai sensi dell'articolo 168, comma 6, del medesimo decreto.

Articolo 19

(Commissione tecnica regionale esposizioni mediche)

1. La Commissione tecnica regionale esposizioni mediche è composta da:
 - a) il Direttore della Direzione generale regionale competente in materia di salute o suo delegato;
 - b) un dirigente fisico competente in fisica medica in servizio presso il Dipartimento di Prevenzione dell'ATS Liguria nonché un dirigente fisico competente in fisica medica in servizio, rispettivamente, presso l'IRCCS AOM, l'E.O. Ospedali Galliera, l'Ospedale Evangelico Internazionale e l'IRCCS Istituto G. Gaslini.
2. La Commissione dura in carica cinque anni e resta nell'esercizio delle proprie funzioni fino al suo rinnovo.
3. La Commissione è dotata di una segreteria amministrativa composta da un'unità di personale individuata nell'ambito del personale dell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione della Direzione Generale regionale competente in materia di salute.
4. La Commissione può avvalersi di esperti in medicina nucleare e radiologia in servizio presso il sistema sanitario regionale, nei casi e nei modi stabiliti dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui al comma 5.

5. La Giunta regionale con proprio provvedimento definisce le modalità di funzionamento della Commissione.

Articolo 20

(Nomina della Commissione tecnica regionale esposizioni mediche)

1. La Commissione tecnica regionale esposizioni mediche e il relativo segretario amministrativo sono nominati con decreto del Direttore Generale della Direzione generale regionale competente in materia di salute.
2. Per la nomina dei componenti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), è acquisita la designazione da parte degli enti di appartenenza.
3. I membri della Commissione, nonché il relativo segretario amministrativo, svolgono la propria attività a titolo gratuito.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

Articolo 21

(Oneri istruttori)

1. Gli oneri istruttori derivanti dai procedimenti previsti all'interno dei titoli III, IV e VII, spettanti ai comuni competenti, sono a carico dei soggetti richiedenti non pubblici.
2. La Giunta regionale emana gli indirizzi per l'applicazione in modo omogeneo da parte dei comuni degli oneri istruttori di cui al comma 1.

Articolo 22

(Disposizioni di prima applicazione)

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale con proprio provvedimento:
 - a) definisce i criteri di funzionamento dell'Organismo Tecnico per la Radioprotezione di cui all'articolo 3, definendo altresì i casi e le modalità di partecipazione degli esperti in materia ambientale alle attività dell'Organismo;
 - b) definisce le modalità di funzionamento della Commissione tecnica regionale esposizioni mediche di cui all'articolo 19;
 - c) emana gli indirizzi per l'applicazione omogenea da parte dei comuni degli oneri istruttori ai sensi dell'articolo 21, comma 2.
2. L'Organismo Tecnico per la Radioprotezione di cui all'articolo 3 e la Commissione tecnica regionale esposizioni mediche di cui all'articolo 19 sono costituiti entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 23

(Disposizioni transitorie)

1. Nelle more della costituzione dell'Organismo Tecnico per la Radioprotezione di cui all'articolo 3 le funzioni ad esso attribuite dalla presente legge sono esercitate dalle Commissioni per la radioprotezione di cui all'articolo 5 della legge regionale 8 novembre 2002, n. 39 (Disciplina per il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico).
2. Le istanze per il rilascio del nulla osta di categoria B all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico e medico veterinario già presentate, alla data di entrata in vigore

della presente legge, ai sensi della l.r. 39/2002, si svolgono secondo la procedura ivi disciplinata.

3. I procedimenti concernenti le istanze di cui al comma 2 si concludono entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Le istanze per il rilascio del nulla osta di categoria B all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo di ricerca scientifica in vivo ed in vitro svolte presso strutture sanitarie, già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono concluse dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a). A tal fine l'autorità già competente ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili) trasmette al Sindaco territorialmente competente l'istanza e la documentazione concernente le pratiche oggetto di trasferimento.

Articolo 24 (Abrogazioni)

1. La legge regionale 8 novembre 2002, n. 39 (Disciplina per il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico) è abrogata a decorrere dal centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 25 (Disposizione di rinvio)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applica il d.lgs. 101/2020.

Articolo 26 (Disposizione di invarianza finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.



GIUNTA REGIONALE

RTF-MODELLO_A

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA (RTF)

(Art.17, comma 3, Legge 196/2009)

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE:	Disciplina regionale in materia di radiazioni ionizzanti in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117) e disposizioni sulla gestione del catasto delle sorgenti di radiazioni ionizzanti.
ASSESSORATO PROPONENTE:	Sanità
DIREZIONE PROPONENTE:	Direzione Generale di Area Salute e Servizi Sociali
STRUTTURA PROPONENTE:	<u>Ambiente, salute, sicurezza chimica e dei lavoratori- Servizio</u>

Nel caso di ddl c.d. "Omnibus" indicare la rubrica dell'articolo per il quale viene redatta la presente RTF

Articolo (.....)

PARTE I **DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA**

1.1 DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FINALITÀ DELLA NORMA

Il disegno di legge si propone di attuare quanto disposto dal d.lgs. 101/2020, disciplinando le procedure autorizzative relative alle pratiche che comportano l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e individuando le competenze dei soggetti istituzionali coinvolti. La norma definisce il ruolo del Sindaco quale autorità competente, prevede il supporto tecnico-istruttorio dell'Organismo Tecnico per la Radioprotezione, istituisce la Commissione Tecnica Regionale esposizioni mediche e regola il procedimento per l'espressione del parere regionale sulle pratiche di categoria A. Il disegno di legge reca inoltre le disposizioni transitorie e di coordinamento necessarie e si propone di abrogare espressamente la legge regionale 8 novembre 2002, n. 39.
--



1.2 RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

(Illustrazione della coerenza della norma con il Programma di Governo, DEFR, Agenda normativa, PIAO, ecc.)

Previsto dall'Agenda normativa 2024

PARTE II

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL DISEGNO DI LEGGE

(L'analisi deve essere effettuata per tutti gli articoli del disegno di legge)

2.1 IL DISEGNO DI LEGGE NON COMPORTA NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate)

2.1.1 SE RICORRE LA FATTISPECIE SPECIFICARE PER QUALI ARTICOLI *(selezionare con una crocetta una delle due seguenti casistiche):*

☒ PER TUTTI GLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE

☐ SOLO PER I SEGUENTI ARTICOLI *(specificare quali):*

Articolo (...)

2.1.2 INDICARE PER OGNI ARTICOLO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CUI SI È ATTESTATA L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE AL PUNTO 2.1.1, I DATI E GLI ELEMENTI IDONEI A DIMOSTRARE L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE

ARTICOLO	DATI ED ELEMENTI IDONEI A DIMOSTRARE L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE
Articolo 1 <i>((Finalità ed ambito di applicazione))</i>	<i>La disposizione definisce finalità e ambito di applicazione della legge in attuazione del d.lgs. 101/2020. I procedimenti autorizzativi sono in capo ai Comuni con oneri istruttori a carico dei richiedenti ai sensi dell'articolo 21; le funzioni tecnico-istruttorie sono svolte dagli organismi previsti dalla legge con personale già in servizio. Per i profili finanziari si rinvia a quanto indicato per gli articoli 3 e 19. La norma non attribuisce funzioni né genera oneri a carico della Regione.</i>



<i>Articolo 2 (Autorità competente)</i>	<i>La disposizione individua nel Sindaco l'autorità competente per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi. I procedimenti sono svolti dai Comuni con oneri istruttori a carico dei richiedenti ai sensi dell'articolo 21. Per i profili finanziari dell'Organismo Tecnico si rinvia a quanto indicato per l'articolo 3. La norma non attribuisce funzioni né genera oneri a carico della Regione.</i>
<i>Articolo 3 (Organismo Tecnico per la Radioprotezione)</i>	<i>La disposizione istituisce l'Organismo Tecnico per la Radioprotezione in sostituzione della Commissione di cui alla L.R. 39/2002. L'Organismo è composto da personale già in servizio che opera a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 4, comma 5, senza compensi aggiuntivi né incremento delle dotazioni organiche. Le funzioni tecnico-istruttorie del personale SSR rientrano nelle attività di prevenzione collettiva e sanità pubblica di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", già finanziate nell'ambito del fabbisogno sanitario regionale; la partecipazione di ARPAL rientra nelle attività di supporto alla prevenzione collettiva garantite nell'ambito dei LEPTA 6 di cui all'articolo 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132, attraverso specifico trasferimento di quota parte del fondo sanitario regionale; la partecipazione dei rappresentanti del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro avviene nell'ambito delle rispettive funzioni istituzionali finanziate dalla finanza statale, senza oneri a carico del bilancio regionale. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e non richiede copertura finanziaria.</i> <i>In merito alla correlazione LEPTA/LEA, si specifica inoltre che la "Prevenzione e sicurezza nell'uso di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti" costituisce livello essenziale di assistenza (LEA) di cui al punto B12 dell'Allegato 1 del DPCM 12 gennaio 2017. Così come previsto dal medesimo allegato 1, "i programmi e le relative prestazioni, inclusi nell'area di intervento B di cui all'allegato I del DPCM 12 gennaio 2017, sono erogati in forma integrata tra il sistema sanitario e le agenzie per l'ambiente in accordo con le indicazioni normative regionali".</i> <i>In ragione della correlazione LEPTA/LEA, di cui alla "Tabella per l'interazione tra SNPA/SNPS", approvata con Delibera del Consiglio SNPA 267/2025, che può essere considerata quale riferimento per la definizione della correlazione tra i livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui al decreto del DPCM 12 gennaio 2017, e i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), di cui all'art. 9 della legge n. 132/2016, le funzioni attribuite ad ARPAL dal presente provvedimento rientrano nel LEPTA 6 - Ulteriori attività specificamente esercitate a supporto del servizio sanitario nell'ambito della prevenzione collettiva e della sanità pubblica, e nello specifico ricadono nel Servizio 6.1 "Supporto tecnico e operativo per la tutela della salute della popolazione dai rischi ambientali" per le seguenti prestazioni :</i>



	<i>6.1.2 Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni ionizzanti</i> <i>6.1.4 Supporto per le attività di sorveglianza epidemiologica, per le autorizzazioni sanitarie e per le valutazioni di impatto sanitario</i> <i>6.1.5 Supporto per le attività di comunicazione del rischio</i> <i>e nel Servizio 6.2 “Supporto tecnico-analitico al Servizio sanitario per la valutazione, la vigilanza e il controllo a tutela della salute” per le seguenti prestazioni :</i> <i>6.2.3 Supporto tecnico per l’individuazione, l’accertamento e la misura dei fattori di nocività, pericolosità e deterioramento degli ambienti di lavoro</i> <i>6.2.6 Monitoraggio della radioattività ambientale, attraverso rilievi in campo e analisi laboratoristiche</i> <i>Tutte le attività di ARPAL, con particolare riferimento a quelle esplicitamente di prevenzione collettiva di cui al LEPTA 6, garantiscono la collaborazione tra ARPAL e il Sistema Sanitario Regionale, fondamentale per assicurare la tutela della salute e dell'ambiente in una logica di One Health, concetto su cui si fonda il Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS), istituito con decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 709, ed in particolare del comma 3, lett. c), dell art. 27 ai sensi del quale il SNPS “concorre per i profili di competenza, alla definizione e all’implementazione degli atti di programmazione in materia di prevenzione e dei livelli essenziali di assistenza associati a priorità di prevenzione primaria, assicurando la coerenza con le azioni in materia di livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), di cui all’articolo 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132”.</i>
<i>Articolo 4 (Costituzione dell’Organismo Tecnico per la Radioprotezione)</i>	<i>La disposizione disciplina le modalità di nomina dei componenti dell'Organismo Tecnico per la Radioprotezione, individuati tra il personale già in servizio presso il SSR, gli enti designanti e le amministrazioni statali coinvolte. I componenti operano a titolo gratuito ai sensi del comma 5 del presente articolo. Per i profili finanziari si rinvia a quanto indicato per l'articolo 3. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e non richiede copertura finanziaria.</i>
<i>Articolo 5 (Compiti dell’Organismo Tecnico per la Radioprotezione)</i>	<i>La disposizione definisce i compiti dell'Organismo Tecnico per la Radioprotezione, incluso il supporto eventuale al Prefetto per le pratiche di categoria B di sua competenza. Le attività sono svolte a titolo gratuito dal medesimo personale di cui all'articolo 3, a cui si rinvia per i profili finanziari. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e non richiede copertura finanziaria.</i>



<i>Articolo 6 (Istanza per il rilascio e modifica del nulla osta di categoria B)</i>	<i>La disposizione disciplina l'istanza per il rilascio e la modifica del nulla osta di categoria B. Il procedimento è interamente in capo al Comune, che vi provvede con proprio personale; i relativi oneri istruttori sono a carico del soggetto richiedente non pubblico a favore del Comune ai sensi dell'articolo 21, non generando oneri a carico della Regione.</i>
<i>Articolo 7 (Relazione periodica di monitoraggio))</i>	<i>La disposizione prevede l'obbligo di trasmettere al Comune una relazione periodica di monitoraggio ogni sette anni, a cura e spese del titolare del nulla osta. L'attività di valutazione dell'Organismo Tecnico rientra nelle funzioni di cui all'articolo 3, a cui si rinvia per i profili finanziari, non generando oneri a carico della Regione.</i>
<i>Articolo 8 (Modifica del nulla osta)</i>	<i>La disposizione disciplina la modifica del nulla osta di categoria B, distinguendo tra variazioni sostanziali e non sostanziali. Il procedimento è in capo al Comune con oneri istruttori a carico del richiedente ai sensi dell'articolo 21; per i profili finanziari dell'Organismo Tecnico si rinvia all'articolo 3, non generando oneri a carico della Regione.</i>
<i>Articolo 9 (Cessazione di pratica)</i>	<i>La disposizione disciplina la cessazione della pratica autorizzata. Il procedimento è in capo al Comune; per i profili finanziari dell'Organismo Tecnico si rinvia all'articolo 3, non generando oneri a carico della Regione.</i>
<i>Articolo 10 (Istanza di autorizzazione all'allontanamento e relazione tecnica periodica 0)</i>	<i>La disposizione disciplina l'istanza di autorizzazione all'allontanamento dei materiali provenienti da pratiche soggette a notifica e la trasmissione della relazione tecnica periodica. Il procedimento è in capo al Comune con oneri istruttori a carico del richiedente ai sensi dell'articolo 21; per i profili finanziari dell'Organismo Tecnico si rinvia all'articolo 3, non generando oneri a carico della Regione.</i>
<i>Articolo 11 (Procedimenti autorizzativi)</i>	<i>La disposizione disciplina le modalità di gestione dei procedimenti autorizzativi da parte del Comune, incluse la trasmissione delle istanze all'Organismo Tecnico e l'eventuale sospensione dei termini per integrazioni documentali. Il procedimento è in capo al Comune con oneri istruttori a carico del richiedente ai sensi dell'articolo 21; per i profili finanziari dell'Organismo Tecnico si rinvia all'articolo 3, non generando oneri a carico della Regione.</i>
<i>Articolo 12 (Sospensione e revoca dei provvedimenti autorizzativi)</i>	<i>La disposizione disciplina la sospensione e la revoca dei provvedimenti autorizzativi da parte del Sindaco. Il procedimento è in capo al Comune; per i profili finanziari dell'Organismo Tecnico si rinvia all'articolo 3, non generando oneri a carico della Regione.</i>
<i>Articolo 13 (Comunicazione dei provvedimenti)</i>	<i>La disposizione disciplina la comunicazione dei provvedimenti autorizzativi ai soggetti istituzionali competenti. Si tratta di adempimento amministrativo ordinario in capo al Comune, svolto con proprio personale, non generando oneri a carico della Regione.</i>



<i>Articolo 14 (Parere regionale rispetto al nulla osta di categoria A)</i>	<i>La disposizione disciplina il procedimento per l'espressione del parere regionale sui nulla osta di categoria A e la trasmissione ad ARPAL per l'iscrizione nel catasto di cui all'articolo 80 quater della L.R. 18/1999. Le attività di ARPAL rientrano tra quelle già finanziate attraverso il contributo ordinario regionale; per i profili finanziari dell'Organismo Tecnico si rinvia all'articolo 3; il rilascio del nulla osta di categoria A è in capo al Ministero a carico della finanza statale, non generando oneri a carico della Regione.</i>
<i>Articolo 15 (Procedura di rilascio dell'autorizzazione all'allontanamento)</i>	<i>La disposizione disciplina il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'allontanamento dei materiali contenenti radionuclidi di origine naturale. Il procedimento è in capo al Comune con oneri istruttori a carico del richiedente ai sensi dell'articolo 21; per i profili finanziari dell'Organismo Tecnico si rinvia all'articolo 3, non generando oneri a carico della Regione.</i>
<i>Articolo 16 (Modifica dell'autorizzazione all'allontanamento)</i>	<i>La disposizione disciplina la modifica dell'autorizzazione all'allontanamento, rinviando alle modalità procedurali e ai profili finanziari dell'articolo 15.</i>
<i>Articolo 17 (Comunicazione dei provvedimenti)</i>	<i>La disposizione disciplina la comunicazione dei provvedimenti di cui al Titolo VII ai soggetti istituzionali competenti. Si tratta di adempimento amministrativo ordinario in capo al Comune, svolto con proprio personale, non generando oneri a carico della Regione.</i>
<i>Articolo 18 (Attività di raccolta dei dati concernenti l'entità e la variabilità delle esposizioni a scopo medico)</i>	<i>La disposizione disciplina le attività regionali di valutazione e trasmissione al Ministero dei dati sulle esposizioni mediche. I dati sono caricati direttamente dagli esercenti sulla piattaforma ministeriale NSIS ai sensi del D.M. 3 novembre 2023, senza oneri di raccolta a carico della Regione; la loro elaborazione è affidata alla Commissione di cui all'articolo 19, a cui si rinvia per i profili finanziari. La norma non genera oneri a carico della Regione e non richiede copertura finanziaria.</i>
<i>Articolo 19 (Commissione tecnica regionale esposizioni mediche)</i>	<i>La disposizione istituisce la Commissione tecnica regionale esposizioni mediche. La Commissione è composta da personale già in servizio presso la Regione e le strutture sanitarie, che opera a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 20, comma 3, senza compensi aggiuntivi né incremento delle dotazioni organiche; la segreteria amministrativa è assicurata da una unità di personale interno alla Direzione regionale competente senza oneri aggiuntivi. Le funzioni della Commissione rientrano nelle attività di prevenzione collettiva e sanità pubblica di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, già finanziate nell'ambito del fabbisogno sanitario regionale. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e non richiede copertura finanziaria.</i>



<i>Articolo 20 (Nomina della Commissione tecnica regionale esposizioni mediche)</i>	<i>La disposizione disciplina le modalità di nomina dei componenti della Commissione tecnica regionale esposizioni mediche, individuati tra il personale già in servizio presso la Regione e gli enti designanti, che operano a titolo gratuito ai sensi del comma 3 del presente articolo. Per i profili finanziari si rinvia all'articolo 19. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e non richiede copertura finanziaria.</i>
<i>Articolo 21 (Oneri istruttori)</i>	<i>La disposizione stabilisce che gli oneri istruttori relativi ai procedimenti previsti dalla legge sono a carico dei soggetti richiedenti non pubblici a favore dei Comuni, demandando alla Giunta regionale l'adozione di indirizzi per l'applicazione omogenea. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e non richiede copertura finanziaria.</i>
<i>Articolo 22 (Disposizioni di prima applicazione)</i>	<i>La disposizione disciplina gli adempimenti di prima applicazione della legge, prevedendo che la Giunta regionale adotti entro centoventi giorni i provvedimenti attuativi necessari. Le attività sono svolte con le strutture e il personale già disponibili, non generando oneri a carico della Regione.</i>
<i>Articolo 23 (Disposizioni transitorie)</i>	<i>La disposizione disciplina la fase transitoria fino alla costituzione degli Organismi tecnici per la radioprotezione, prevedendo che le relative funzioni siano svolte dalle Commissioni già operanti ai sensi della L.R. 39/2002. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e non richiede copertura finanziaria.</i>
<i>Articolo 24 (Abrogazioni)</i>	<i>La disposizione abroga la L.R. 39/2002. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e non richiede copertura finanziaria.</i>
<i>Articolo 25 (Disposizione di rinvio)</i>	<i>La disposizione reca una norma di chiusura con rinvio al d.lgs. 101/2020 per gli aspetti non disciplinati dalla presente legge. Pertanto, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e non richiede copertura finanziaria.</i>
<i>Articolo 26 (Disposizione di invarianza finanziaria)</i>	

NOTA BENE:



GIUNTA REGIONALE

RTF-MODELLO_A

NEL CASO DI DISEGNI DI LEGGE CHE RICADONO IN TALE FATTISPECIE SI RICORDA CHE È NECESSARIO PREVEDERE APPOSITO ARTICOLO INERENTE LE DISPOSIZIONI DI INVARIANZA FINANZIARIA.

2.2. IL DISEGNO DI LEGGE COMPORTA NUOVI O MAGGIORI ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE CHE NECESSITANO DI COPERTURA FINANZIARIA (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate)

2.2.1 SE RICORRE LA FATTISPECIE SPECIFICARE PER QUALI ARTICOLI:

Articolo (...)

NOTA BENE: per gli articoli indicati al punto 2.2.1 devono essere compilate anche le Parti IV e V.

2.2.2 QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI:

INDICARE PER OGNI ARTICOLO INDICATO AL PUNTO 2.2.1, LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI, I DATI, I PARAMETRI E I CRITERI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE, LORO FONTI, METODOLOGIE DI CALCOLO IMPIEGATE E ULTERIORI ELEMENTI UTILI PER VALUTARE L'ATTENDIBILITÀ E LA CONGRUITÀ DELLA QUANTIFICAZIONE:

2.2.3 LA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DEGLI INTERVENTI FINANZIATI È PREVISTA CON IL RICORSO ALL'INDEBITAMENTO?

☐ NO

☐ SÌ e pertanto si dichiara che gli interventi finanziati sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 16 e 18 della Legge n. 350/2003 in materia di finanziabilità con indebitamento della spesa per investimenti.

**2.2.4 NEL CASO DI SPESA SANITARIA GLI ONERI FINANZIARI PREVISTI DAL PRESENTE DISEGNO DI LEGGE RIENTRANO NELL'AMBITO DEI LEA?**

☐ SÌ (**Missione 13 - Tutela della salute – Programma 1 – Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA**)

☐ NO_ In tale caso indicare in quale Programma della **Missione 13 – Tutela della Salute** (escluso Programma 1) è allocata la spesa: Programma.....

2.2.5 CLASSIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI

(L'analisi è finalizzata a definire la morfologia giuridica degli oneri e deve essere effettuata per ogni articolo indicato al punto 2.2.1)

Articolo (....)

Specificare se trattasi di:

- ☐ Nuove o maggiori spese
☐ Minori entrate

Nel caso di nuove o maggiori spese

- indicare la natura economica (Titolo) della spesa (cfr. Piano dei conti finanziario, consultabile sul sito di Arconet https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html:

- ☐ U.1 Spese correnti
☐ U.2 Spese in conto capitale
☐ U.3 Spese per incremento di attività finanziarie
☐ U.4 Rimborso prestiti

- indicare il carattere temporale della spesa:

- ☐ Spesa annuale (se l'autorizzazione di spesa è una tantum per un solo anno del bilancio di previsione);
☐ Spesa non obbligatoria rimodulabile;
☐ Spesa obbligatoria continuativa e ricorrente;
☐ Spesa pluriennale (*specificare l'onere complessivo e la distribuzione temporale nel triennio del Bilancio di previsione*):

➤ Onere complessivo: _____	Importo _____
➤ Anno _____	Importo _____
➤ Anno _____	Importo _____



➤ Anno _____ Importo _____

Nel caso di minori entrate

- indicare la natura economica (Titolo) della minore entrata (cfr. Piano dei conti finanziario, consultabile sul sito di Arconet https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html;

- ☐ E.1- Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
- ☐ E.2- Trasferimenti correnti
- ☐ E.3- Entrate extratributarie
- ☐ E.4- Entrate in conto capitale
- ☐ E.5- Entrate da riduzione di attività finanziarie
- ☐ E.6- Accensione di prestiti

- indicare il carattere temporale della minore entrata:

- ☐ Minore entrata una tantum annuale (se la minore entrata è una tantum per un solo anno del bilancio di previsione);
- ☐ Minore entrata ricorrente a regime;
- ☐ Minore entrata pluriennale (*specificare l'importo complessivo della minore entrata e la distribuzione temporale nel triennio del Bilancio di previsione*):

➤ Importo complessivo: _____

➤ Anno _____ Importo _____

➤ Anno _____ Importo _____

➤ Anno _____ Importo _____

2.2.6 IL DISEGNO DI LEGGE PREVEDE NUOVI O MAGGIORI ONERI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL NEXT GENERATION EU?

- ☐ SÌ
- ☐ NO

In caso positivo specificare se trattasi di capitoli:

- ☐ entrata/spesa finanziati da PNRR
- ☐ entrata/spesa finanziati da Fondo Complementare PNRR
- ☐ che cofinanziano interventi previsti da PNRR/Fondo Complementare PNRR

Per i capitoli PNRR/Fondo complementare al PNRR è necessario precisare anche i campi sotto riportati:

Missione PNRR:	
Componente PNRR:	
Tipologia PNRR:	
Intervento PNRR:	

**2.3. IL DISEGNO DI LEGGE PREVEDE ESCLUSIVAMENTE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE****2.3.1** INDICARE GLI ELEMENTI ATTI A DIMOSTRARE L'ATTENDIBILITÀ DELLA PREVISIONE DI ENTRATA

--

2.3.2 INDICARE EVENTUALE RIFERIMENTO NORMATIVO _____**2.3.3** ALLOCAZIONE DELLE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE A BILANCIO REGIONALE – QUANTIFICAZIONE E SVILUPPO TEMPORALE

ARTICOLO /comma /lettera	STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA					
	TITOLO (entrata)	TIPOLOGIA	Anno 2026 euro	Anno 2027 euro	Anno 2028 euro	A REGIME euro
Art. (...)						
Totale						

ARTICOLO /comma /lettera	STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA						
	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO (spesa)	Anno 2026 euro	Anno 2027 euro	Anno 2028 euro	A REGIME euro
Art. (...)							
Totale							

2.4 ALTRE ANNOTAZIONI UTILI ALL'ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL DISEGNO DI LEGGE

**PARTE III**

**NOTA BENE: DA COMPILARE SOLO SE SUSSISTE IL CASO IN CUI
IL DISEGNO DI LEGGE ATTRIBUISCA NUOVE FUNZIONI AD ALTRE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.**

Nella deliberazione n.08/SEZAUT/2021/INPR del 27 maggio 2021 “Linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali” la Corte dei conti - Sezione delle Autonomie ha evidenziato che:

“[...] il principio costituzionale di cui all’art. 81, terzo comma, Cost. non può essere eluso dal legislatore addossando ad enti, rientranti nella così detta finanza pubblica allargata, nuove e maggiori spese, senza indicare i mezzi con cui farvi fronte Tale principio trova attuale collocazione nell’art. 19 della legge n. 196 del 2009, che al primo comma statuisce che : «Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali»; la disposizione in questione, al secondo comma, prevede, altresì, che «Ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17»”.

Vedasi al riguardo anche la deliberazione della Corte dei conti - Sezione delle Autonomie, n. 12/SEZAUT/2024/FRG del 18 giugno 2024 “Analisi delle modalità di copertura finanziaria nelle leggi regionali di spesa anno 2022”.

☒ **3.1 IL DISEGNO DI LEGGE ATTRIBUISCE NUOVE FUNZIONI AD ALTRE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DALLO SVOLGIMENTO DELLE QUALI NON
DISCENDONO ONERI FINANZIARI CHE DEBBANO ESSERE RICONOSCIUTI DALLA
REGIONE.**

specificare i motivi per i quali dall’attribuzione di nuove funzioni non discendono oneri finanziari che debbano essere riconosciuti dalla Regione:

Le funzioni attribuite dalla presente legge non generano oneri a carico del bilancio regionale. I procedimenti autorizzativi sono in capo ai Comuni con oneri istruttori a carico dei soggetti privati richiedenti.

☐ **3.2 IL DISEGNO DI LEGGE ATTRIBUISCE NUOVE FUNZIONI AD ALTRE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DALLO SVOLGIMENTO DELLE QUALI DISCENDONO
ONERI FINANZIARI CHE DEVONO ESSERE RICONOSCIUTI DALLA REGIONE.**

In tale caso devono essere compilati i paragrafi 2.2.1 e seguenti e le Parti IV e V

**PARTE IV****QUANTIFICAZIONE, SVILUPPO TEMPORALE, ALLOCAZIONE DEGLI ONERI
E MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA***Da compilarsi per gli articoli indicati ai punti 2.2.1 e 3.2 (funzioni ad altre PA)***4.1 ONERI PREVISTI DAL DISEGNO DI LEGGE (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate) – tabella A**

ARTICOLO /comma/lettera	<u>ALLOCAZIONE RISORSE A BILANCIO</u> <i>(Indicare Titoli/Tipologie delle minori entrate, o Missioni /Programmi di imputazione delle nuove o maggiori spese)</i>					QUANTIFICAZIONE E SVILUPPO TEMPORALE DEGLI ONERI <i>(Nuove o maggiori spese /minori entrate)</i>			
	NUOVE O MAGGIORI SPESE			MINORI ENTRATE		Anno 2026 <i>euro</i>	Anno 2027 <i>euro</i>	Anno 2028 <i>euro</i>	ONERI A REGIME (se ricorrenti) <i>euro</i>
	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO (spesa)	TITOLO (entrata)	TIPOLOGIA				
Art. (...)									
Totale tabella A									

4.2 COPERTURA FINANZIARIA DEGLI ONERI PREVISTI AL PUNTO 4.1 - tabella B

ARTICOLO /comma/lettera	MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA <i>Indicare con una crocetta la modalità di copertura utilizzata (art.17 Legge 196/2009) e nella parte V compilare le relative informazioni contabili di dettaglio</i>				COPERTURA FINANZIARIA			
	successivo 5.1 PRELIEVO DA FONDI SPECIALI	successivo 5.2 RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA	successivo 5.3 PREVISIONE DI NUOVE O MAGGIORI ENTRATE	successivo 5.4 MODIFICA O SOPPRESSIONE DI PARAMETRI CHE REGOLANO L'EVOLUZIONE DELLA SPESA PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE DALLA QUALE DERIVINO RISPARMI DI SPESA	Anno 2026 <i>euro</i>	Anno 2027 <i>euro</i>	Anno 2028 <i>euro</i>	COPERTURA A REGIME <i>euro</i>
Art. (...)								
Totale tabella B								

Saldo Entrata/Spesa da finanziare (Totale tabella A - totale tabella B)				
--	--	--	--	--



5.1. PRELIEVO DA FONDI SPECIALI

- ☐ Fondo Speciale di parte corrente - Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 3 “Altri Fondi” Titolo 1 “Spese correnti”.
- ☐ Fondo Speciale di parte capitale - Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 3 “Altri Fondi” Titolo 2 “Spese in conto capitale”.

5.2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

5.2.1 **CAPITOLO:** U000000XXXX “.....“
 SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE

5.2.2 IMPORTO DELLA RIDUZIONE

5.2.3 LEGGE DI RIFERIMENTO: legge n. del
DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE

5.2.4 MISSIONE: Missione X “.....“
DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE

5.2.5 PROGRAMMA: Programma X “..... “
DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE

5.2.6 TITOLO: Titolo X “..... “
DEL CAPITOLATO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE

5.2.7 INDICARE LE RAGIONI DEL MANCATO UTILIZZO DELLE RISORSE PER LE FINALITÀ CUI ERANO ORIGINARIAMENTE DESTINATE SULLA BASE DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE:

5.2.8 SI ATTESTA CHE LE RISORSE STANZIATE SUL CAPITOLO DI SPESA SOPRA INDICATO RECANO LA NECESSARIA DISPONIBILITÀ E CHE NON SUSSISTONO PROGRAMMI DI SPESA CHE POSSANO DETERMINARE SUCCESSIVAMENTE LA NECESSITÀ DI DESTINARE ULTERIORI RISORSE AI PROVVEDIMENTI SULLA CUI AUTORIZZAZIONE DI SPESA SI INCIDE.

DIRETTORE/DIRIGENTE DELLA STRUTTURA TITOLARE DEL CAPITOLO SE
DIVERSA DALLA STRUTTURA PROPONENTE IL DISEGNO DI LEGGE

(FIRMA)

**5.3. PREVISIONE DI NUOVE O MAGGIORI ENTRATE DERIVANTI DA MODIFICAZIONI LEGISLATIVE**

(Restando in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo di entrate in conto capitale)

5.3.1. INDICARE GLI ELEMENTI ATTI A DIMOSTRARE L'ATTENDIBILITÀ DELLA PREVISIONE DI ENTRATA: _____

5.3.2. INDICARE EVENTUALE RIFERIMENTO NORMATIVO _____

5.3.3 ALLOCAZIONE DELLE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE A BILANCIO REGIONALE:

TITOLO: Titolo X “ _____ ”

TIPOLOGIA: Tipologia X “ _____ ”

5.4. MODIFICA O SOPPRESSIONE DI PARAMETRI CHE REGOLANO L'EVOLUZIONE DELLA SPESA PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE DALLA QUALE DERIVINO RISPARMI DI SPESA

Elementi che dimostrano l'attendibilità delle previsioni dei risparmi di spesa _____

5.5. ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI ALL'ANALISI DELLA COPERTURA FINANZIARIA DEL DISEGNO DI LEGGE

(quali, a titolo esemplificativo, appendici, etc.)

DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE Ing. Roberta Cataudella	(FIRMA)
DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE Dott. Paolo Bordon	(FIRMA)



Firmato digitalmente da:
PAOLO BORDON
Regione Liguria
Firmato il: 29-06-2025 17:19:10
Certificato valido dal 06-02-2025 al 06-02-2028



Firmato digitalmente da:
ROBERTA CATAUDELLA
Regione Liguria
Firmato il: 29-06-2025 14:36:52
Certificato valido dal 07-06-2024 al 07-06-2027



ANALISI TECNICO NORMATIVA

DISEGNO DI LEGGE O DI REGOLAMENTO DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

DISEGNO DI LEGGE

Disciplina regionale in materia di radiazioni ionizzanti in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117)) e disposizioni sulla gestione del catasto delle sorgenti di radiazioni ionizzanti.

A. AMMINISTRATORE PROPONENTE

Assessore alla Sanità, Politiche socio sanitarie e sociali, Terzo Settore

B. DIREZIONE/VICE DIREZIONE/DIPARTIMENTO E STRUTTURA PROPONENTE

DIREZIONE: Direzione Generale di Area Salute e Servizi Sociali

STRUTTURA PROPONENTE: Ambiente, salute, sicurezza chimica e dei lavoratori - Servizio

C. RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

PER LA STRUTTURA PROPONENTE: Dott. Daniele P. Colobrarò

PER IL SETTORE AFFARI LEGISLATIVI: Dott. Francesco Pitzus

D. MATERIA OGGETTO DELL'INTERVENTO NORMATIVO *(a cura della struttura proponente)*

Il presente disegno di legge, rientrante nella materia Tutela della salute, è finalizzato ad attuare quanto disposto dal D.Lgs. 101/2020 (Attuazione della direttiva

2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117),

E. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO NORMATIVO *(a cura della struttura proponente)*

Il disegno di legge ha, in particolare l'obiettivo, di individuare disposizioni attuative del d.lgs. 101/2020 con riferimento a:

- le modalità di rilascio del nulla osta di categoria B, di cui all'art. 52 del D.Lgs. 101/2020 individuando l'autorità competente al rilascio del nulla osta stesso per le pratiche comportanti e connesse alle esposizioni a scopo medico e medico veterinario, di ricerca scientifica in vivo e in vitro svolte presso le strutture sanitarie;
- il rilascio dell'autorizzazione all'allontanamento di materiali da pratiche con sorgenti di radiazioni naturali di cui all'art. 23 comma 4 del D.Lgs. 101/2020;
- il rilascio dell'autorizzazione all'allontanamento dal regime autorizzatorio di cui all'art. 54 comma 3 del D.Lgs. 101/2020;
- le modalità di adempimento dell'art. 168 comma 4 del D.Lgs. 101/2020 istituendo, a tal fine, la Commissione Tecnica Regionale esposizioni mediche.

F. MOTIVAZIONI A SUPPORTO DELLA NECESSITA' DELL'UTILIZZO DELLO STRUMENTO NORMATIVO *(a cura della struttura proponente)*

Lo strumento normativo si rende necessario in quanto il d.gs. demanda alla legge regionale l'individuazione di disposizioni attuative concernenti, in particolare, lo svolgimento dei procedimenti necessari al rilascio dei provvedimenti ivi disciplinati ed alle relative modifiche.

SEZIONE I

(a cura della struttura proponente)

QUADRO NORMATIVO

1.1 Normativa europea di riferimento

Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom.

1.2 Normativa statale di riferimento

L. 4 ottobre 2019, n. 117 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018).

D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117)

1.3 Eventuali progetti di legge vertenti sulla materia all'esame del Parlamento

Nulla da segnalare.

1.4 Normativa regionale di riferimento

Legge Regionale 8 novembre 2002 n. 39 (Disciplina per il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico).

Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 18 "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia" così come modificata dall'art. 2 della Legge Regionale 18 dicembre 2000 n. 45 "Modifiche alla Legge Regionale 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento alle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia). Inserimento del capo VII bis "Tutela dall'inquinamento delle radiazioni ionizzanti";

Legge Regionale 4 agosto 2006 n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale);

Legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del servizio sanitario regionale).

1.5 Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti *(indicare le eventuali norme di altre leggi o regolamenti su cui il presente intervento normativo può incidere e le eventuali esigenze di coordinamento normativo)*

Il presente DDL prevede l'abrogazione espressa della Legge Regionale 8 novembre 2002 n. 39 (Disciplina per il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico).

1.6 Eventuali progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Consiglio regionale

Nulla da segnalare.

1.7 Normativa delle altre regioni in materia

Regione Toscana: Legge regionale 5 novembre 2021, n. 40 (Disposizioni attuative del d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117). Abrogazione della l.r. 32/2003));

Regione Lombardia: Legge Regionale 3 marzo 2022 , n. 3 (Modifiche al Titolo VI della l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e alla l.r. 10 marzo 2017, n. 7 (Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti), in attuazione del d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117);

Regione Emilia Romagna: Legge regionale 10 febbraio 2006, n. 1 (Norme per la tutela sanitaria della popolazione dai rischi derivanti dall'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti testo coordinato con le modifiche apportate da:l.r. 20 maggio 2021, n. 4);

Regione Puglia: Legge regionale 29 giugno 2022, n. 10 (Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2008, n. 33 (Norme per il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B per le attività comportanti esposizioni a scopo medico).

1.8 Compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni degli enti locali *(indicare se l'intervento normativo va ad incidere su competenze e funzioni fondamentali degli enti locali o comporta soppressione di funzioni conferite o conferimento di nuove funzioni con conseguente necessità di valutazione delle implicazioni finanziarie conseguenti)*

L'intervento non va ad incidere su competenze e funzioni fondamentali degli enti locali così come individuate dall'articolo 14, commi 26 e 27, del D.L. 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010 e dal D.Lgs. 1/2018 (Codice della protezione civile), articolo 12, comma 1.

È confermato l'esercizio di funzioni svolte in precedenza dagli enti coinvolti con adeguamento alla normativa vigente. Sono attribuite ai Comuni le funzioni di rilascio del nulla osta di categoria B per le pratiche a scopo medico, medico veterinario e di ricerca scientifica in vivo ed in vitro svolte presso le strutture sanitarie, nonché di rilascio delle autorizzazioni all'allontanamento di cui agli articoli 23 e 54, comma 3, del D.Lgs. 101/2020.

Riguardo alle succitate funzioni, sotto il profilo finanziario, si dispone che i costi delle relative procedure, spettanti ai comuni competenti, sono a carico dei soggetti non pubblici richiedenti.

SEZIONE II

(a cura della struttura proponente)

ANALISI DELLA COMPATIBILITA' DELL'INTERVENTO CON L'ORDINAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA E CON GLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI

2.1 Compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo e con gli obblighi internazionali e i principi in materia di libera concorrenza

Il DDL è conforme all'ordinamento comunitario in quanto reca disposizioni attuative del d.lgs. 101/2020 che, a sua volta, ha recepito la direttiva 2013/59/Euratom.

2.2 Orientamento della giurisprudenza ovvero pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto

Nulla da segnalare

2.3 Esistenza di procedure di infrazione sulla materia oggetto di regolazione

Nulla da segnalare

SEZIONE II A

VERIFICA COMPATIBILITÀ DISCIPLINA AIUTI DI STATO

(a cura della struttura proponente)

2a.1

Il disegno di legge prevede la concessione di risorse economiche a terzi	SI'	NO X
--	-----	----------------

In caso di risposta affermativa specificare gli articoli: _____

In caso contrario passare alla compilazione della Sezione III

2a.2

Le misure economiche introdotte costituiscono aiuto di stato	SI'	NO X
--	-----	----------------

Per la definizione di "aiuto di Stato" e dei relativi requisiti si veda la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/ C 262/01) pubblicata sulla Intranet regionale all'area tematica Affari Legislativi

In caso di risposta negativa passare alla compilazione della Sezione III

2a.3

L'aiuto di stato è compatibile con la disciplina europea in materia (in caso di risposta affermativa barrare nella casella sottostante lo strumento giuridico che rende la misura compatibile indicando i relativi estremi)	SI'	NO
☐ regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 ☐ regolamento generale <i>de minimis</i> (UE) n. 1407/2013 ☐ regolamento <i>de minimis</i> di settore (indicare i relativi estremi)..... ☐ comunicazioni della Commissione europea su particolari materie che rendono la misura compatibile con la disciplina in materia di aiuti di stato (indicare i relativi estremi)..... ☐ altri strumenti che garantiscono la compatibilità della misura (indicare i relativi estremi).....		

In caso di risposta negativa occorre procedere alla compilazione della scheda Aiuti di Stato con il supporto del Distinct Body della Regione istituito con la D.G.R. 573/2021, in quanto la misura dovrà essere sottoposta alla procedura di pre-notifica alla Commissione europea per la relativa approvazione chiedendo preventivamente, a tal fine, il parere obbligatorio del Distinct Body

SEZIONE III

(a cura della struttura proponente)

ASPETTI TECNICO-NORMATIVI ED ELEMENTI DI QUALITA'

3.1 Indicazione delle misure di semplificazione amministrativa e/o procedimentale realizzate con il presente intervento normativo anche in coerenza con le riforme previste dal PNRR e dall'Agenda per la Semplificazione 2020-2026

Non presenti.

3.2 Indicazione degli eventuali nuovi oneri amministrativi a carico dei cittadini, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni e delle specifiche motivazioni che ne determinano l'introduzione

Viene attribuito ai Comuni il procedimento per il rilascio del nulla osta di categoria B per le pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti comportanti e connesse alle esposizioni a scopo di ricerca scientifica in vivo ed in vitro svolte presso strutture sanitarie, nonché il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni all'allontanamento dei materiali contenenti sostanze radioattive o radionuclidi di origine naturale di cui agli articoli 54, comma 3, e 23 del D.Lgs. 101/2020.

Tale scelta appare in linea con l'attuale quadro normativo nel quale ai Comuni è già attribuita la competenza al rilascio del nulla osta di Categoria B per le pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti comportanti e connesse alle esposizioni a scopo medico e medico veterinario ai sensi della l.r. 39/2002. In questo modo si allocano presso il medesimo ente le attività connesse al rilascio dei provvedimenti disciplinati dal presente DDL.

3.3 Indicazione della previsione degli eventuali atti successivi attuativi e verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

L'art. 22 del DDL demanda alla Giunta regionale, con proprio provvedimento, la definizione dei criteri di funzionamento dell'Organismo Tecnico per la Radioprotezione, delle modalità di funzionamento della Commissione Tecnica Regionale esposizioni mediche e degli indirizzi in materia di oneri istruttori che saranno applicati dai comuni per l'espletamento dei procedimenti disciplinati nel DDL.

Il termine per l'adozione di tali provvedimenti è fissato in 120 giorni dall'entrata in vigore della legge. La costituzione degli Organismi Tecnici per la Radioprotezione e della Commissione Tecnica Regionale esposizioni mediche è fissata in 180 giorni, decorrenti dall'entrata in vigore della legge.

3.4 Eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni, al fine di tradurli in norme abrogative espresse

Il DDL non determina effetti abrogativi impliciti.

3.5 Necessità di adeguamento dell'Anagrafe dei procedimenti amministrativi di cui al regolamento 17 maggio 2011, n. 2 (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)) e all'Atto ricognitivo (D.G.R. n. 1622 del 2011 e s.m. e i.) *(indicare gli eventuali procedimenti amministrativi che vengono abrogati o modificati e gli eventuali procedimenti amministrativi di nuova introduzione anche al fine della definizione del termine del procedimento)*

Nulla da segnalare

SEZIONE IV

(a cura della struttura proponente in collaborazione con il Settore Affari legislativi)

ANALISI DELLA COMPATIBILITA' DELL'INTERVENTO CON I PRINCIPI E LE DISPOSIZIONI COSTITUZIONALI E CON IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE

4.1 Inquadramento della materia ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e secondo gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale

La disciplina recata dal disegno di legge è riconducibile a una pluralità di materie ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. La radioprotezione costituisce ambito a competenza ripartita: rileva, in via prevalente, la materia "tutela della salute", di legislazione concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, Cost., nella quale lo Stato detta i principi fondamentali — qui contenuti nel decreto legislativo 101/2020, attuativo della direttiva 2013/59/Euratom — e le Regioni esercitano la potestà di dettaglio.

Tale intervento relativo alle radiazioni ionizzanti si intreccia parzialmente anche con aspetti legati alla "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali", riservata alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost. Cionostante la giurisprudenza costituzionale ha costantemente affermato l'intreccio inestricabile tra le materie "tutela della salute" e "tutela dell'ambiente" in tema di radiazioni ionizzanti (ex multis, Corte cost., sent. n. 62/2005 e n. 247/2006), riconoscendo la legittimità di interventi regionali nei profili procedurali e organizzativi espressamente rimessi dalla legislazione statale alle Regioni. Nel caso di specie, è il medesimo d.lgs. 101/2020 a demandare alla normativa regionale l'individuazione delle autorità competenti al rilascio del nulla osta di categoria B per le pratiche a scopo medico (articolo 52), per il rilascio delle autorizzazioni all'allontanamento (articoli 23 e 54, comma 3), nonché per l'adempimento di quanto previsto dall'articolo 168, comma 4. Pertanto l'intervento regionale risulta compatibile con il quadro di riparto normativo fissato dall'art. 117 Cost.

4.2 Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi e le disposizioni costituzionali e con il quadro normativo nazionale

Come anticipato al precedente punto 4.1 il disegno di legge è conforme al quadro del riparto materiale previsto dall'articolo 117 della Costituzione e dal d.lgs. 101/2020. La disciplina proposta è altresì coerente con l'articolo 32 della Costituzione, in quanto definisce un assetto procedimentale e organizzativo funzionale alla tutela della salute della popolazione, dei lavoratori e dei pazienti dai rischi connessi alle esposizioni a radiazioni ionizzanti.

Il riparto di competenze interno tra Regione, Aziende del Servizio Sanitario Regionale, Comuni, ARPAL e ulteriori soggetti istituzionali risponde ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione di cui all'articolo 118 della Costituzione: l'attribuzione ai Comuni delle competenze sul rilascio del nulla osta di categoria B per le pratiche a scopo medico, medico veterinario e di ricerca scientifica e sulle autorizzazioni all'allontanamento dei materiali (articolo 2 del

disegno di legge), accompagnata dal supporto tecnico istruttorio dell'Organismo Tecnico per la Radioprotezione istituito presso il Dipartimento di Prevenzione dell'ATS Liguria (articolo 3), assicura la prossimità del livello decisionale e, al contempo, la qualificazione tecnica dell'istruttoria.

4.3 Pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Nulla da segnalare.



TEST PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

DISEGNO DI LEGGE O DI REGOLAMENTO DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

TITOLO

☒ DISEGNO DI LEGGE Disciplina regionale in materia di radiazioni ionizzanti in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117) e disposizioni sulla gestione del catasto delle sorgenti di radiazioni ionizzanti.

☐ EMENDAMENTO/I AL DISEGNO DI LEGGE

☐ SCHEMA DI REGOLAMENTO

A. AMMINISTRATORE PROPONENTE

Assessore alla Sanità, Politiche socio sanitarie e sociali, Terzo Settore

B. DIREZIONE/VICE DIREZIONE/DIPARTIMENTO E STRUTTURA TECNICA PROPONENTE

DIREZIONE: Direzione Generale di Area Salute e Servizi Sociali

STRUTTURA PROPONENTE: Ambiente, salute, sicurezza chimica e dei lavoratori - Servizio

A. SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA COINVOLTI

Sanità privata (codice ATECO Q86): strutture diagnostiche per immagini, centri di medicina nucleare, centri di radioterapia, ambulatori veterinari privati, strutture di ricerca scientifica in vivo e in vitro. Si tratta di soggetti privati non pubblici che richiedono il nulla osta di categoria B o autorizzazioni all'allontanamento ai sensi degli artt. 6, 10 e 15 del DDL.

FASE I

INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI E VALUTAZIONE PRELIMINARE DEGLI EFFETTI

1.1 Individuazione destinatari dell'intervento e definizione degli obiettivi

I destinatari della proposta sono le strutture sanitarie e medico-veterinarie private operanti in Liguria che impiegano sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B, nonché i soggetti privati titolari di pratiche soggette a notifica ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 101/2020. L'obiettivo del DDL è adeguare la disciplina regionale al quadro normativo nazionale aggiornato (D.Lgs. 101/2020 in attuazione della direttiva 2013/59/Euratom), sostituendo la L.r. 39/2002.

1.2 Valutazione preliminare degli effetti

La proposta impatta direttamente sulle imprese? <i>(se la proposta impatta nuove tasse, tariffe, contributi, incentivi, multe/sanzioni, oppure impone costi connessi al rispetto delle nuove regole)</i>	SI'	NO
La proposta impatta indirettamente sulle imprese? <i>(se la proposta prevede particolari nuovi costi di adempimento/oneri ai potenziali clienti delle imprese oppure se modifica le caratteristiche del mercato incidendo sulle modalità di fornitura del servizio o del prodotto delle imprese)</i>	SI'	NO

Se la proposta impatta direttamente o indirettamente sulle imprese (almeno un SI' nelle domande precedenti) procedere con la successiva sezione, altrimenti il TEST PMI si conclude.

1.3 Effetti che potrebbero impattare maggiormente sulle PMI rispetto alle grandi imprese

Le PMI sono le destinatarie esclusive della proposta?	SI'	NO
---	-----	---------------

La proposta incide su un settore economico in cui opera un numero rilevante di PMI?	SI'	NO
La proposta impone oneri amministrativi in termini di richiesta di informazioni o documenti?	SI'	NO

Se la proposta genera effetti che impattano sulle PMI (almeno un SI' nella precedente sezione) procedere con la successiva sezione, altrimenti il TEST PMI si conclude.

Individuazione dei destinatari della regolazione

Stima numero di PMI coinvolte	
Settori di attività interessati	
Dimensione economica delle PMI (fatturato medio)	
Numero di addetti interessati per settore	

FASE II ONERI REGOLATORI

Sono previsti nuovi oneri regolatori?*	SI'	NO
E' stata valutata se necessario un approccio più flessibile o la possibilità di esenzioni appropriate per le imprese con meno di 50 (PMI) ovvero 10 (MicroPMI) dipendenti?	SI'	NO

**La legge 180/2011 (Statuto delle imprese) prevede che negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi a carattere generale non possono essere introdotti nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati senza contestualmente ridurne o eliminarne altri, per un pari importo stimato, con riferimento al medesimo arco temporale. Gli oneri regolatori possono essere così suddivisi:*

- costi finanziari (bolli, diritti, imposte, tasse)
- costi di conformità sostanziale (obblighi: acquisto macchinario, installazione filtri etc.)
- costi amministrativi (comunicazione dati, SCIA, autorizzazione, etc.)

FASE III CONSULTAZIONI DELLE PMI

Sono state contattate, anche nell'ambito di una politica di concertazione ai sensi dell'articolo 4	SI'	NO
--	-----	----

della l.r. 1/2012 le Associazioni nazionali di categoria, in particolare rappresentative delle PMI?		
E' stata effettuata la consultazione diretta delle PMI sia pure relativa a solo alcune specifiche parti del provvedimento di maggior interesse per indagare relativamente ad un impatto maggiore sulle PMI?	SI'	NO

Se sono state effettuate consultazioni indicare le modalità seguite e i soggetti consultati.

NOTE INFORMATIVE

Definizione

PMI - *L'acronimo "PMI" sta per "piccole e medie imprese" quali definite nel diritto dell'UE: vedi raccomandazione 2003/361/CE.

I principali criteri per determinare se un'impresa sia una PMI sono gli effettivi e il fatturato oppure il totale di bilancio.

Categoria di imprese	Effettivi	Fatturato	o	Totale di bilancio
Media impresa	< 250	≤ € 50 m		≤ € 43 m
Piccola impresa	< 50	≤ € 10 m		≤ € 10 m
Microimpresa	< 10	≤ € 2 m		≤ € 2 m

Queste soglie si applicano solo ai dati relativi ad imprese autonome. Un'impresa appartenente ad un gruppo più grande può essere tenuta ad includere anche i dati relativi agli effettivi, al fatturato e al totale di bilancio del gruppo.